

Codice A1618A

D.D. 28 marzo 2022, n. 97

**L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione di una pista di accesso ai pascoli nel Comune di Aisone, loc. Vallone della Valletta - Proponente: Comune di Aisone . Istanza in sanatoria e variante.**



**ATTO DD 97/A1618A/2022**

**DEL 28/03/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Tecnico-Forestale Piemonte Sud**

**OGGETTO:** L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione di una pista di accesso ai pascoli nel Comune di Aisone, loc. Vallone della Valletta - Proponente: Comune di Aisone . Istanza in sanatoria e variante.

Preso atto che:

- con istanza di variante e sanatoria ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 24/02/2022 (Prot. n. 53494) al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – A1816B, il Comune di Aisone (nella persona del Sindaco pro-tempore, Sig. Trocello Pietro) ha richiesto di effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo nel Comune di Aisone (loc. Vallone della Valletta), in zona sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici;
- l'intervento era già stato precedentemente autorizzato con D.D. 102/2019 per la realizzazione di una pista di accesso ai pascoli oggetto di finanziamento con il PSR 2014-2020, Op. 4.3.4 in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;
- l'intervento autorizzato comportava la realizzazione di una pista della lunghezza di ca. 3.200 ml, con una superficie da trasformare pari a 24.748 mq (di cui 2.074 mq boscati) ed un volume di movimento terra pari a 8.662,2 mc (comprensivi di scavi e riporti);
- l'intervento autorizzato risultava esente dagli obblighi di pagamento della cauzione e da quelli del rimboschimento compensativo, secondo il disposto degli artt. 8 e 9 della L.r. 45/1989;
- l'intervento autorizzato risultava esente dagli obblighi della compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, sulla base di quanto disposto dalla circolare 3/AMB del 13/04/2018;
- parte dei lavori era stata eseguita in difformità rispetto alle prescrizioni della citata D.D. di

autorizzazione;

- a seguito di sopralluogo congiunto a cui avevano partecipato il Comune di Aisone, i tecnici progettisti incaricati e i Carabinieri-Forestale (Stazione di Demonte), erano state riscontrate le difformità ed erano state valutate congiuntamente le nuove soluzioni adottabili in variante e sanatoria rispetto all'autorizzazione originaria;

- in allegato all'istanza di variante e sanatoria è pervenuta la seguente documentazione:

- > relazione tecnica di variante
- > relazione geologico-geotecnica
- > capitolato d'appalto
- > estratti planimetrici catastali e di PRGC
- > planimetrie, profili e sezioni di progetto
- > documentazione fotografica

Tenuto conto che:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 08/03/2022 (ns. Prot. n. 28637) è pervenuto al Settore scrivente il parere geologico favorevole da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), nel quale si precisa che sull'area in esame l'intervento proposto in variante è compatibile con l'equilibrio idrogeologico della zona, nonché si forniscono specifiche prescrizioni che verranno riportate più avanti nel dispositivo della presente Determinazione;

- a seguito dell'istruttoria svolta, considerato che gli interventi previsti risultano compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico, si ritiene autorizzabile l'intervento in variante e sanatoria con specifiche raccomandazioni, secondo quanto espressamente indicato nel già citato parere geologico;

- vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- l'intervento risulta inoltre esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, secondo quanto stabilito al comma 7, lettera d)bis della circolare 3/AMB del 2018;

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

VERIFICATO che l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione agli atti (Marche da

bollo n. 01192055894312 del 31/01/2022 per l'istanza e n. 01109404140751 del 31/01/2022 per l'autorizzazione);

DATO ATTO che il procedimento non si è concluso nei termini previsti a causa della riorganizzazione delle strutture regionali in corso, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Conclusa l'istruttoria di rito, considerato che dall'esame degli elaborati progettuali sopra richiamati, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

### **LA DIRIGENTE AD INTERIM**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 17 della legge regionale 08/07/2008, n. 23;
- VISTA la legge regionale 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la Circolare n° 3/AMB del 10/09/2018;
- VISTO l'art. 19 della legge regionale 10/02/2009 n. 4 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018 n. 34;

### **DETERMINA**

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, il Comune di Aisone (nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. Trocello Pietro), ad effettuare movimenti terra volti a rterminare la realizzazione della pista di accesso ai pascoli in località Vallone della Valletta, nel Comune di Aisone, in variante e sanatoria rispetto a quanto già autorizzato con D.D. 102/2019 , rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza che si conserva agli atti fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito impartite.

Prescrizioni specifiche di carattere geologico riportate nel relativo parere:

1. si richiamano come prescrizioni le conclusioni della “relazione tecnica di perizia” (par. 4); di conseguenza dovranno essere realizzate: alla risagomatura dei tornanti (sez. 70-75) opere di sostegno tramite scogliere (dalla sez. alla sez.: 3 - 5, 32 -35, 42 – 44, 46 -50, 71 - 72, 73 – 74), sistemazione scarpate tramite inerbimento con idrosemina a spessore (per garantire l'attecchimento, considerate la criticità del contesto), sistemazione della regimazione delle acque come prevista, con particolare riferimento alla creazione di “corde molli” in tutte le zone di impluvio;

2. *dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica originaria di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*

3. come indicato nelle relazioni nivologica e geologica agli atti (allegate al progetto autorizzato) le sezioni definitive del tracciato non dovranno costituire ostacolo al passaggio di valanghe o delle portate solide/liquide, in particolare in corrispondenza degli impluvi esistenti (evitando – per quanto possibile – operazioni di riporto, tubazioni, in generale elementi che creino potenziale ostacolo al passaggio delle criticità idrogeologiche evidenziate);

4. *dovrà effettuarsi il recupero ambientale/vegetazionale delle parti accessorie alla pista, scarpate in scavo e soprattutto in riporto, tramite inerbimento e messa a dimora di essenze arboree/arbustive autoctone;*

5. *tutte le sezioni, dove sono previste operazioni di riporto superiori al metro, dovranno essere integrate con la posa di una rete in fibra naturale (juta), prontamente inerbite e seminate con essenze arboree/arbustive autoctone, con alta capacità di radicamento;*

6. *il piano d'appoggio dei rilevati dovrà essere preventivamente gradonato e i materiali dovranno essere stesi in strati di 50 cm. e adeguatamente compattati;*

7. eventuali varianti ai parametri progettuali e alle integrazioni pervenute dovranno essere preventivamente autorizzate;

8. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento e il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili;

9. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione; in particolare dovranno essere verificate in corso d'opera le stabilità delle pareti di scavo delle trincee drenate la cui pendenza dovrà essere compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dagli scavi e indicati nella relazione geologica;

10. durante i lavori di taglio non dovrà essere scaricato materiale a valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto sovrastanti viabilità esistenti ed edifici e in nessun caso devono essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;

11. le scarpate a monte delle opere di sostegno previste a progetto devono essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte;

12. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura (anche le scarpate e in particolare quelle di riporto) devono essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;

13. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare

il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;

14. *le canalette trasversali di sgrondo delle acque lungo i tracciati in progetto, dovranno essere realizzate in funzione della pendenza e con un intervallo di collocazione adeguato;*

15. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area;

16. il proponente dovrà aver cura anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie, qualora se ne verificasse la necessità;

17. la Direzione dei Lavori dovrà avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato con specifiche competenze in materia di stabilità e recupero dei versanti.

Prescrizioni di carattere generale:

1. l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente terre e rocce da scavo;

3. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, per la stabilità del sito e il buon regime delle acque e dovrà essere posta opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione e drenaggio delle acque verso gli impluvi naturali stabili;

5. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;

6. per le pareti di scavo delle trincee, dovranno essere verificate le condizioni di stabilità delle stesse in corso d'opera, la cui pendenza dovrà essere compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dagli scavi indicati nella relazione geologica: in caso di scavi a parete verticale si dovranno installare opere provvisorie quali armature di sostegno in accordo con quanto previsto dall'art.119 del D.lgs n.81/08 e s.m.i.;

7. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;

8. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a regola d'arte;

9. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, nel rispetto della normativa inerente terre e rocce da scavo e prevedendone adeguate azioni antiersive;

10. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scarto, le aree di cantiere e a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori con ripristino vegetazionale dei luoghi;

11. tutti gli scavi devono essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;

12. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;

13. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto

obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;

14. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

15. devono essere trasmesse a questo Settore le comunicazioni di inizio e ultimazione lavori;

16. i lavori dovranno essere eseguiti **entro 24 mesi dalla data della presente autorizzazione**, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni per cause di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Vista che l'intervento è stato richiesto da un soggetto pubblico e viene realizzato con il concorso finanziario dell'U.E., ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, lo stesso è esentato dall'obbligo del versamento della cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore; inoltre, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, per il medesimo motivo il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

L'intervento risulta inoltre esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, secondo quanto stabilito al comma 7, lettera d)bis della circolare 3/AMB del 2018;

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004 e del Parco Alpi Marittime, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Si precisa che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri-Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri-Forestale di Demonte dovranno pervenire la *comunicazione di inizio lavori* e successivamente la *relazione di fine lavori* volta ad

attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite, contenente il collaudo o certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

LA DIRIGENTE AD INTERIM  
Firmato digitalmente da Chiara Musolino